

Chiarimenti interpretativi

I collaboratori nell'impresa familiare

Raffaele Covino - Avvocato e Funzionario della Dpl di Modena (*)

Gli organi di vigilanza ispettiva si trovano, spesso, ad affrontare questioni di regolarità legate all'attività delle imprese familiari, che nel tessuto economico del nostro Paese, hanno uno spazio notevole e positivo.

Il Legislatore, anche di recente, ha varato provvedimenti finalizzati a favorire l'occupazione in tali strutture attraverso rapporti "particolari", come il lavoro occasionale ed accessorio, previsti dagli articoli 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, ipotizzati per le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi con un limite reddituale elevato dagli ordinari 5.000 euro l'anno a 10.000, con l'obbligo della contribuzione analoga a quella dei lavoratori subordinanti.

Del resto l'attenzione del Parlamento si era manifestata già in passato con un altro provvedimento normativo, sia pure di portata limitata: ci si riferisce all'art. 21, comma 6°, della legge n. 326/2003, laddove si afferma che un artigiano può essere sostituito per un massimo di 90 giorni da un parente entro il terzo grado, anche se studente, senza che con ciò si configuri alcuna prestazione lavorativa (subordinata ed autonoma), essendo tale attività riconducibile a quelle che esulano dal mercato del lavoro, come ad esempio, le attività previste in agricoltura dall'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 rese dai parenti entro il quarto grado (modifica introdotta dalla legge n. 33/2009).

L'analisi che segue, lungi dall'essere esaustiva dell'ampia tematica, cercherà di focalizzare (e risolvere) le questioni

più importanti concernenti l'impresa familiare anche alla luce di quanto nel corso dell'attività di vigilanza si viene a conoscere e ad "interpretare".

Collaboratori artigiani e commercianti coadiutori

Per quanto concerne il novero dei soggetti che possono essere iscritti quali collaboratori familiari in imprese artigiane, necessita fare riferimento all'art. 2 della legge n. 463/1959.

Si precisa che i coadiuvanti artigiani vanno conteggiati ai fini del computo della manodopera in forza nell'impresa artigiana (1).

Originariamente potevano essere assicurati il coniuge, i fratelli o sorelle del titolare, gli ascendenti, i figli ed equiparati e i nipoti in linea diretta.

La Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 463/1959 nella parte in cui non considera familiari tutti i parenti entro il terzo grado, nonché gli affini entro il secondo grado (2).

Differentemente, la normativa, da cui deriva l'individuazione dei soggetti che possono essere iscritti come collaboratori in imprese commerciali, è l'art. 2 della legge n. 613/1966 che, anche in seguito ad interpretazioni intervenute attraverso pronunce di costituzionalità, prevede l'assicurabilità di tutti i parenti e affini entro il terzo grado (3).

L'età minima per l'iscrizione, sia per i coadiuvanti artigiani

sia per i commercianti coadiutori, è fissata al compimento del 15° anno di età. A tal proposito, e a parere dello scrivente, tale limite d'età resta fermo al compimento del 15° anno d'età nonostante la portata innovativa dei chiarimenti intervenuti con il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, del Ministro dell'Istruzione e con una nota del Ministero del lavoro, datata 20 luglio 2007 che hanno previsto l'innalzamento dell'età minima di ammissione al lavoro al 16° anno, previa espletamento di dieci anni d'istruzione obbligatoria, posto che l'art. 2 della legge n. 977/1967 non si applica agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

- servizi domestici in ambito familiare;
- le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare (4).

È infine richiesto, quale presupposto - condizione essenziale per entrambe le figure di collaborazione, che la partecipazione nell'impresa familiare avvenga con carattere di abitualità e prevalenza.

Di seguito si riporta uno schema attraverso cui poter ricostruire il grado di parentela che lega un titolare/imprenditore di azienda, o anche socio di un'impresa, ai propri fami-

Note:

(1) Art. 2, legge n. 860/1956 e art. 4, legge n. 443/1985.

(2) Sentenza Corte costituzionale n. 485/1992 e n. 170/1994.

(3) Sentenza Corte costituzionale n. 170 del 5 maggio 1994 - circ. 6 giugno 1994 n. 174.

(4) Eufrazio Massi, *Il lavoro dei minori che hanno abbandonato la scuola*, Lavoro e Previdenza.

Approfondimenti

liari (parenti, intesi in linea retta e collaterale, e affini). Vedi riquadro a piè pagina.

Impresa familiare

Definizione

La disciplina dell'impresa familiare è contenuta nell'art. 230 *bis* c.c., come introdotto dalla legge n. 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia. La disposizione normativa in esame chiarisce quali sono i collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un'impresa familiare. Sono tali: il coniuge, i parenti (intesi in linea retta e collaterale) entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Per essere considerati collaboratori familiari dell'impresa, i familiari devono partecipare all'attività della stessa in maniera continua, anche se non esclusiva, e prevalente.

Pertanto, l'attività saltuaria non è sufficiente, anche se non è necessario che l'attività familiare costituisca la sola attività: è sufficiente che si rilevi principale.

La disciplina civilistica in materia, di cui all'art. 230

bis c.c., prevede che l'attività debba essere prestata in «*modo continuativo*», anche se la disciplina fiscale aggiunge il requisito della *prevalenza* (5). Ciò significa che l'attività di collaboratore nell'impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra attività lavorativa.

La norma, inoltre, dispone che, «*salvo quando sia configurabile un diverso rapporto*» (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, natura societaria), la partecipazione all'impresa familiare dà diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia ed alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento (art. 230 *bis*, comma 1, c.c.) in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

La gestione ordinaria compete all'imprenditore. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi devono essere adottate a maggioranza dai familiari compartecipi; analogamente dicasi per le decisioni inerenti la gestione straordinaria, agli indirizzi

produttivi, alla cessazione dell'impresa.

Il diritto alla partecipazione dell'impresa è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga, con il consenso di tutti i compartecipi, a favore di un familiare che ha titolo a partecipare all'impresa. In caso di divisione ereditaria, o di trasferimento dell'azienda, i familiari hanno diritto di prelazione.


L'impresa familiare si estingue in seguito alla morte dell'imprenditore, al venir meno della pluralità dei familiari, alla deliberazione della maggioranza dei partecipanti; altre cause d'estinzione sono il fallimento e l'impossibilità di prosecuzione dell'attività (6).

Si precisa, tuttavia, che l'impresa familiare rimane comunque sempre un'impresa individuale, ove le decisioni sono prese dall'imprenditore che rimane anche l'unico che assume il rischio derivante dall'esercizio dell'impresa.

Note:

(5) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4.

(6) *Lineamenti di Diritto Privato* a cura di Mario Bessone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000.



In caso d'insolvenza dell'impresa, l'unico soggetto passibile di fallimento rimane l'imprenditore. Questa conclusione è rilevata dal fatto che la disposizione di legge prevede una partecipazione agli utili dei familiari, ma non una partecipazione alle perdite.

Questo vuol dire che nei confronti dei terzi, l'impresa familiare rimane un'impresa individuale e la sua disciplina ha soprattutto come finalità quella di garantire ai familiari, che prestano il loro lavoro nell'impresa o nella famiglia, la possibilità di intervenire nelle scelte aziendali in caso di situazioni di straordinaria amministrazione, legate a momenti particolari della vita dell'impresa che si ripercuotono spesso anche sulla vita della famiglia.

A tal proposito è opportuno distinguere l'impresa familiare dall'impresa coniugale, detta anche cogestita. Quest'ultima è, infatti, un'azienda condotta da entrambi i coniugi, i quali assumono ambedue la qualifica d'imprenditori, prendono insieme le decisioni inerenti l'impresa e partecipano nella stessa misura agli utili e alle perdite dell'azienda, e quindi, sono entrambi passibili di fallimento (7).

Da ultimo, si precisa che la norma non menziona il convivente «*more uxorio*».

A tal proposito, si segnala il contrasto giurisprudenziale, tuttora in corso, posto che parte della giurisprudenza ha operato un'apertura della norma volta a inquadrare ed estendere alla famiglia di fatto, quale formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art 2 Cost., il rapporto di comunione tacita familiare come delineata dall'art. 230 *bis* c.c. (8). Altri orientamenti giurisprudenziali di legittimità escludono, invece, che si possa costituire un'impresa familiare in riferimento alla cosiddetta «famiglia di fatto», posto che l'applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l'esistenza di una famiglia legittima e, pertanto, l'art. 230 *bis* c.c. non è appli-

cabile al caso di mera convivenza (9).

Parte della dottrina esclude l'estensione dell'art. 230 *bis* c.c. al convivente «*more uxorio*» facendo leva sul dato letterale che emerge dalla norma (10). Altra parte della dottrina ne ha escluso l'estensibilità argomentandola non tanto sul dato formale, quanto alle conseguenze logico giuridiche che una siffatta apertura comporterebbe (11).

Lo scrivente, in conformità a una lettura parallela della normativa codicistica e fiscale, ritiene di aderire al secondo orientamento giurisprudenziale, e cioè quello che esclude la convivenza «*more uxorio*», posto che i combinati delle norme richiamate prevedono che l'impresa familiare si costituisce con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da cui emerge con certezza il legame di parentela. Infatti l'art. 5, comma 4, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), afferma che «i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti».

Costituzione, volontà e forma

Ai fini civilistici, vale a dire allo scopo di conseguire il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 230-*bis* c.c., la norma non detta condizioni di forma particolare. Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la costituzione dell'impresa familiare non è automatica, ma deve pur sempre sussistere una manifestazione di volontà, espressa o tacita, da parte dei familiari interessati, quindi anche attraverso comportamenti concludenti (*facta concludentia*) cioè fatti volontari, dai quali si possa desumere l'esi-

stenza della fattispecie, seppur nella comunione siano presenti beni immobili (12). In tal senso non è richiesto necessariamente un atto negoziale, né uno specifico atto di conferimento di beni, essendo sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa in comune la quale è di per sé idonea a esprimere la volontà negoziale. La forma scritta - la quale, anche se non obbligatoria ai fini civilistici, è pur sempre consigliabile per definire in modo chiaro la sfera dei reciproci diritti e doveri - è invece necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali; a questo fine non è sufficiente che l'atto costitutivo sia redatto in forma scritta e che contenga la previsione delle condizioni e dei limiti di parteci-

Note:

(7) Sito internet: www.marchigianonline.it.

(8) Sentenza Cass. n. 5632 del 15 marzo 2006 «l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente di fatto trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, mentre talvolta è possibile inquadrare il rapporto stesso nell'ipotesi dell'impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto in quanto essa costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2»; conforme anche Cass., sez. lavoro, 15 marzo 2003 n. 5632; Cass., sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 70; Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10927; Trib. Torino 24 novembre 1990, n. 36492.

(9) Cass. 2 maggio 1994 n. 4203; Cass. 29 novembre 2004 n. 22405 «è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 *bis* c.c. nella parte in cui esclude dall'ambito dei soggetti tutelati il convivente *more uxorio*, posto che elemento saliente dell'impresa familiare è la famiglia legittima, individuata nei più stretti congiunti, e che un'equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto con la circostanza che il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili (quali il dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, che persiste anche dopo il divorzio), mentre la convivenza è una situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale *ad nutum*».

(10) Trabucchi, *Natura legge famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 21.

(11) Colussi, voce *Impresa Familiare*, in *Novis, Dignito it.*, p. 70.

(12) Cass. 12 marzo 1984, n. 1696.

pazione e d'imputazione nei confronti dei familiari, ma è anche necessario che tale atto rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da cui risulti il nome di tutti i collaboratori, firmato da questi ultimi e dall'imprenditore (13).

Pertanto, la costituzione di un'impresa familiare legalmente riconosciuta, così come potrebbe essere interpretata la circolare Inps n. 76 del 26 maggio 2009 per l'ipotesi di lavoro occasionale di tipo accessorio nell'ambito dell'impresa familiare (14), postula che avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari.

Ciò posto, per chi volesse costituire un'impresa familiare in Italia, ma abbia contratto matrimonio all'estero (caso d'italiani o stranieri sposatisi all'estero), la formazione di un'impresa familiare necessita il riconoscimento del matrimonio in Italia seguendo le forme previste dai D.P.R. n. 200/1967 e D.P.R. n. 396/2000.

Dall'atto pubblico dovrà, inoltre, risultare l'attività esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, nonché il relativo grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili, che è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.

È necessario inoltre:

- la denuncia all'Ufficio unico delle entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
 - l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.
- La legge fiscale impone, infine, che gli utili vadano comunque per il 51% all'imprenditore titolare dell'impresa, e per il restante 49% suddiviso tra i collaboratori familiari (15).

Iscrivibilità del collaboratore nel caso di società

La figura del Collaboratore familiare trova applicazione an-

che nel caso in cui l'impresa artigiana riveste carattere societario.

In particolare è possibile distinguere fra:

1) società in nome collettivo: in tale caso è possibile l'iscrizione del collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore;

2) società in accomandita semplice: in tale situazione è possibile l'iscrizione del collaboratore familiare, parente o affine, del socio accomandatario lavoratore;

3) società a responsabilità limitata: in tale circostanza la figura del collaboratore familiare trova applicazione solo nel caso in cui la Srl riveste carattere unipersonale.

Adempimenti per l'iscrizione del collaboratore

L'avvio di una collaborazione familiare non implica la comunicazione preventiva d'assunzione al competente Centro per l'impiego, attraverso la procedura prevista per le Comunicazioni obbligatorie telematiche, prescritta per la costituzione di altre tipologie di rapporti di lavoro (subordinati e non), dall'art. 9 bis, c. 1 e 2, della legge n. 28 novembre 1996 n. 608 con modificazioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1180 (Legge finanziaria 2007).

Ciò è stato ribadito, altresì, nella nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 febbraio 2007, dove, essendo stata ritenuta la collaborazione familiare «un'attività lavorativa di tipo autonomo esercitata in forma imprenditoriale», è stata totalmente esclusa dall'ambito di applicazione della specifica disciplina (16).

Il legislatore ha comunque previsto una forma di comunicazione, semplificata, attraverso l'obbligo di denuncia preventiva all'Inail, quindi prima dell'inizio dell'attività lavorativa da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 1124/1965, novellato dall'arti-

colo 39, comma 8, del D.L. n. 112/2008, nella quale va indicato, nominativamente, anche il trattamento retributivo ove previsto.

Si precisa che l'omessa comunicazione preventiva all'Inail competente comporta, per gli organi di vigilanza in sede di accesso ispettivo, che il collaboratore familiare sia considerato «in nero» e, pertanto, lo stesso concorra nel computo ai fini della sospensione dell'attività lavorativa (art. 14, comma 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009). Inoltre, saranno applicabili al datore di lavoro/familiare tutte le sanzioni connesse al «lavoro nero», ivi compresa la maxisanzione (art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002 convertito con modif. in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36-bis, comma 7, D.L. n. 223/2006, convertito con modif. nella legge n. 248/2006).

Per ciò che attiene l'iscrizione dei dati dei collaboratori familiari nel Libro unico del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del lavoro, questi non sono più oggetto di registrazione (17).

Ne consegue, pertanto, che non rientrano nel novero dei datori di lavoro obbligati alla tenuta del Libro unico del lavoro, fra gli altri, anche:

- l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione con apporto lavorativo);

Note:

(13) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4, lett. g).

(14) Inps, circolare n. 76 del 29 maggio 2009.

(15) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4.

(16) Min. lav., nota 14 febbraio 2007, prot. 13/Segnr/00004746.

(17) Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

• i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione, ma operano col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti (18).

La competenza in merito alle controversie sui diritti patrimoniali vantati da un componente dell'impresa familiare, appartiene al Giudice del lavoro, in quanto verte nell'ipotesi prevista dall'art. 409, n. 3, c.p.c., previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione provinciale del lavoro istituita in ciascuna Direzione provinciale del lavoro.

Ciò in quanto, la domanda è diretta a far valere diritti patrimoniali riconosciuti al familiare per la collaborazione all'impresa stessa (19).

Aspetti contributivi e riscossione

Dal 1° gennaio 2004 le domande d'iscrizione presentate alla Cciaa, ai sensi della legge di conversione n. 326/2003, da parte d'impresе artigiane e di quelle esercenti attività commerciale di cui all'art. 2, comma 202 e ss. della legge n. 662/1996, hanno effetto, sussi-

stendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e al pagamento dei contributi e premi dovuti. Infatti, attraverso la struttura informatica Unioncamere, le Cciaa trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché cancellazioni e/o variazioni intervenute relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo; ciò comporta anche l'esonero da parte dei soggetti interessati di presentare apposita domanda agli enti previdenziali.

Entro 30 giorni dalla trasmissione dei dati da parte della Cciaa, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione, eventuali variazioni e/o cancellazioni.

I contributi fino al 31 dicembre 1980 erano riscossi con le cartelle esattoriali, dall'1 gennaio 1981 sono versati con bollettini di conto corrente postale che l'Inps invia direttamente al domicilio degli interessati e il cui versamento è eseguito in quattro rate scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre dell'anno in corso e il 16 febbraio dell'anno successivo a quello d'imposizione.

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d'impresa che è costi-

tuito dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che saranno prodotti nel corso dell'anno, il versamento va fatto sulla base dei redditi d'impresa dichiarati l'anno precedente.

Poi, l'anno successivo, andrà eseguito un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

Particolari forme di agevolazioni, consistenti nella riduzione del contributo dovuto, sono previste a favore dei giovani collaboratori familiari di età inferiore al 21° anno d'età e per i lavoratori autonomi, già pensionati presso le rispettive gestioni Inps e con più di 65 anni.

Note:

(18) Pierluigi Rausei, *Libro Unico del Lavoro: obblighi e sanzioni*, Centro Studi Attività ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali.

(19) Cass. civ. 25 maggio 1991 n. 5973; Cass. civ. 23 novembre 1984 n. 6069; Cass. civ. 9 aprile 1983 n. 2537; Cass. civ. 16 dicembre 1982 n. 6969.